GR_GERICHTE ZK1 2019 42 vom 17. Juli 2019

GR Gerichte, 2019-07-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK1 2019 42

FR: GR_GERICHTE ZK1 2019 42 du 17 juillet 2019

IT: GR_GERICHTE ZK1 2019 42 del 17 luglio 2019

Regeste

curatela | KES Erwachsenenschutzrecht (allgemein)

Erwägungen

E. 7

/ 12 tanza (consid. 4). Infine, è necessario considerare la necessità di misure sostitutive negli ambiti per i quali l'APMA Grigioni centrale/Moesa aveva istituito l'amministrazio- ne di sostegno qui revocata (consid. 5). 2.3. Il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità giudiziaria dispongano altrimenti (art. 450c CC). Nella fattispecie, l'autorità di protezione degli adulti ha revocato l'effetto sospensivo di un eventuale reclamo (act. APMA Grigioni centrale/Moesa 45, pag. 4, no. 9). La reclamante non ha censu- rato la revoca dinanzi al Tribunale cantonale. Alla luce delle recenti esacerbazioni della sintomatologia psicotica della reclamante, la revoca dell'effetto sospensivo del reclamo è altresì necessaria al fine di garantire la salute e la protezione degli interes- si di quest'ultima e di terzi. Pertanto, il Tribunale cantonale conferma la decisione dell'APMA Grigioni centrale/Moesa di revocare l'effetto sospensivo del reclamo. 3.1. Giusta l'art. 393 cpv. 1 CC, se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un'ammi- nistrazione di sostegno. Il mantenimento di un'amministrazione di sostegno richiede anch'esso il consenso della persona interessata. Infatti, benché la persona interessa- ta possa formalmente revocare il proprio consenso solo fino alla decisione dell'autori- tà di protezione degli adulti (Yvo Biderbost/Helmut Henkel, in: Thomas Gei- ser/Christiana Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6.a edizione, Basilea 2018, no. 7 ad art. 393 CC, con numerosi rinvii; a favore della crescita in giudicato quale termine per la revoca invece essenzialmente solo Philippe Meier, in: Andrea Büchler et al. [edit.], FamKomm Erwachsenenschutz, Ber- na 2013, no. 8 ad art. 393 CC), una successiva revoca del suo consenso deve esse- re considerata alla stregua di un'istanza di revoca della misura ai sensi dell'art. 399 cpv. 2 CC. Tale istanza deve inoltre in ogni caso essere accolta, anche laddove i re- stanti presupposti della misura rimanessero adempiuti (cfr. Yvo Biderbost/Helmut Henkel, in: Thomas Geiser/Christiana Fountoulakis [edit.], loc. cit., no. 7 ad art. 393 CC). Tuttavia, l'autorità di protezione degli adulti è in tal caso tenuta a valutare la ne- cessità di disporre un'altra misura del diritto di protezione degli adulti negli ambiti in- teressati dalla misura revocata (Patrick Fassbind, in: Jolanta Kren Kostkiewicz et al. [edit.], Orell Füssli Kommentar [OFK] ZGB, 3.a edizione, no. 2 ad art. 393 CC; cfr. infra, consid. 5). 3.2. Con decisione del 25 febbraio 2019, l'APMA Grigioni centrale/Moesa ha inca- ricato il curatore, sig. M._____, di accompagnare e aiutare la reclamante nei campi dell'amministrazione del patrimonio, dei rapporti con la pubblica amministrazione e delle assicurazioni. La necessità dell'istituzione di un'amministrazione di sostegno è stata motivata con la circostanza che, in

passato, il marito della reclamante si sia

E. 8

/ 12 sempre occupato delle questioni burocratiche e che i coniugi vivano separati da al- cuni mesi. 3.3. Nel colloquio con l'APMA Grigioni centrale/Moesa del 25 febbraio 2019, la re- clamante ha acconsentito all'istituzione dell'amministrazione di sostegno (act. APMA Grigioni centrale/Moesa, pag. 1, lett. e). In sede di reclamo, la reclamante non conte- sta tale fatto, allega tuttavia di esser stata obbligata a scegliere tra la misura e un ricovero di sei settimane alla clinica B._____ di O.1_____, ritiene le circostanze esa- gerate e afferma di preferire il ricovero (act. A.1.a, pag. 1). Alla luce del ricorso contro il successivo ricovero a scopo di assistenza, quest'ultima affermazione si deve pre- sumere essere intesa in senso iperbolico. 3.4. La censura della reclamante di non aver validamente acconsentito all'ammini- strazione di sostegno a causa un'indebita pressione subìta durante il colloquio con l'APMA Grigioni centrale/Moesa appare manifestamente infondata. Dagli atti emerge, infatti, come l'APMA Grigioni centrale/Moesa si sia limitata a informare la reclamante riguardo alle misure da essa scelte – proprio perché ritenute più proporzionali rispetto alla proroga del ricovero a scopo di assistenza – e come abbia quindi chiesto il suo assenso a tali misure, necessario d'altronde solo per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Pertanto, anche qualora la formulazione concreta dell'APMA Grigioni centrale/Moesa potesse aver spinto la reclamante a firmare la dichiarazione in vista dell'istituzione di una curatela, tale circostanza non metterebbe in questione la validi- tà del suo assenso. 3.5. Le affermazioni della reclamante devono essere tuttavia intese come revoca del consenso della persona interessata all'amministrazione di sostegno. Dovendo pertanto essere considerate alla stregua di un'istanza di revoca della misura ai sensi dell'art. 399 cpv. 2 CC (consid. 3.1), e non essendo manifestamente più adempiuto il requisito del consenso della persona interessata, l'amministrazione di sostegno deve essere revocata (cfr. tuttavia consid. 5). 4.1. Il Tribunale deve quindi valutare la legittimità della curatela di rappresentanza istituita dall'APMA Grigioni centrale/Moesa. Una curatela di rappresentanza è istituita laddove la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e de- ve pertanto essere rappresentata (art. 394 cpv. 1 CC). Affinché una tale misura pos- sa essere istituita, devono inoltre essere adempiuti i presupposti generali dello stato di debolezza e dell'ottemperanza ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità statui- ti agli artt. 390 e 389 CC.

E. 9

/ 12 4.2.1. Giusta l'art. 390 cpv. 1 CC, la curatela è istituita segnatamente laddove la per- sona interessata non sia più in grado di provvedere ai propri interessi a causa di una turba psichica. 4.2.2. Nella fattispecie, la perizia psichiatrica della dr. med. I._____ mostra come la reclamante soffra di una schizofrenia paranoide (act. APMA Grigioni centrale/Moesa 49, pag. 3), diagnosi questa confermata (con la diagnosi differenziale paragonabile di un disturbo schizoaffettivo misto) anche dalla perizia psichiatrica indipendente del dr. med. O._____, disposta dal Tribunale cantonale nella procedura di reclamo contro l'attuale ricovero a scopo d'assistenza. 4.2.3. La schizofrenia paranoide, così come il disturbo schizoaffettivo misto, è una psicosi grave, che adempie senz'altro il presupposto della turba psichica ai sensi dell'art. 390 cpv. 1 CC. Per di più, dagli atti emerge che, sebbene una schizofrenia paranoide sia stata diagnosticata alla reclamante da parecchi anni, la sintomatologia psicotica sia notevolmente deteriorata negli ultimi mesi. 4.3.1. La misura istituita deve inoltre ottemperare al principio di sussidiarietà ed es- sere proporzionale, ossia necessaria e idonea (art. 389 cpv. 1 e 2 CC). 4.3.2. La misura ottempera al principio di

sussidiarietà laddove il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto e o da servizi privati o pubblici sia o appaia a priori insufficiente (art. 389 cpv.1 no. 1 CC) e la per- sona bisognosa di aiuto sia incapace di discernimento, non abbia adottato misure precauzionali personali sufficienti e le misure applicabili per legge siano insufficienti (art. 389 cpv. 1 no. 2 CC). La sussidiarietà rispetto al sostegno di familiari e terzi pre- suppone il riconoscimento da parte della persona interessata del suo stato di debo- lezza (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_4/2014 del 10 marzo 2014, consid. 6.1). 4.3.3. Nella fattispecie, dal colloquio con l'APMA Grigioni centrale/Moesa del 25 feb- braio 2019 è emersa la necessità di affidare a un esperto il compito di accompagnare la reclamante nell'assunzione dei medicamenti e nell'organizzazione del sostegno da parte di uno specialista psichiatrico. Allo stato attuale, considerando la circostanza che la reclamante riconosce solo in modo saltuario e vago la sua psicosi e la neces- sità di trattarla, essa non può essere considerata capace di discernimento in tale punto e una curatela di rappresentanza professionale nell'ambito della salute e della medicina appare manifestamente necessaria. Invero, poiché la reclamante necessita del sostegno di una persona con competenze specifiche in campo psicologico e psi- chiatrico, di un monitoraggio costante e di un agire proattivo, il sostegno della fami-

E. 10

/ 12 glia e di altre persone vicine, così come di servizi privati e pubblici, non può essere ritenuto sufficiente. 4.3.4. Inoltre, se il sostegno della reclamante non fosse organizzato per via di una curatela professionale, l'onere sopportato da congiunti e terzi sarebbe insopportabil- mente grave e la loro sicurezza non potrebbe essere sufficientemente garantita (cfr. art. 390 cpv. 2 CC). Tale considerazione deve valere a fortiori alla luce della recente esacerbazione della sintomatologia psicotica della reclamante e delle azioni perico- lose da essa provocate. 4.3.5. Infine, dagli atti non emerge che la reclamante abbia adottato misure precau- zionali personali. Infine, la rappresentanza da parte del coniuge (artt. 374 segg. CC), è manifestamente insufficiente, già solo perché i coniugi vivono separati dal 1° no- vembre 2018 in vista di un futuro divorzio, per il quale il marito ha anche già incarica- to l'avv. P._____ (act. APMA Grigioni centrale/Moesa 27 e 28). Pertanto, l'istituzione della curatela di rappresentanza ottempera al principio di sussidiarietà. 4.3.6. La misura è necessaria e idonea ai sensi dell'art. 389 cpv. 2 CC laddove non è disponibile una misura più mite atta a raggiungere lo scopo preposto, ossia la rimo- zione, il riequilibrio o la riduzione delle conseguenze negative dello stato di debolez- za della persona interessata (Yvo Biderbost/Helmut Henkel, loc. cit., no. 11 ad art. 389 CC). Nella fattispecie, sia l'istituzione di un'amministrazione di sostegno, sia la riduzione degli ambiti della curatela di rappresentanza non possono garantire la salu- te della reclamante e, di riflesso, la sicurezza sua e di terzi. Infatti, il curatore deve avere la possibilità di agire a nome e per conto della reclamante nell'acquisto dei farmaci necessari e nell'organizzazione e supervisione della terapia, azioni queste essenziali allo scopo di prevenire ulteriori esacerbazioni della sintomatologia psicoti- ca. Anche una definizione più restrittiva dell'ambito coperto dalla curatela di rappre- sentanza non appare idonea, portando con sé il rischio che il curatore non possa prendere per tempo le misure necessarie in campo medico e della salute, poiché queste potrebbero non essere coperte dalla definizione scelta. Pertanto, la misura disposta dall'APMA Grigioni centrale/Moesa ottempera anche al principio di propor- zionalità. 5. Come in qualsiasi procedura di revoca ai sensi dell'art. 399 cpv. 2 CC, laddove la persona interessata revoca il proprio consenso a un'amministrazione di sostegno, è da valutare l'istituzione di un'altra misura del diritto di protezione degli adulti negli ambiti interessati

dalla misura revocanda (Yvo Biderbost, in: Christiana Fountoulakis et al. [edit.], Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Zurigo 2016, no. 8.375; cfr. anche Yvo Biderbost/Helmut Henkel, loc. cit., no. 7 in fine ad art. 393 CC).

E. 11

/ 12 Poiché l'istituzione di una misura sostitutiva da parte del Tribunale cantonale prive- rebbe indebitamente la reclamante di un'istanza giudiziaria di reclamo, tale decisione è rinviata all'APMA Grigioni centrale/Moesa. 6.1. Le spese processuali per procedure di reclamo del diritto di protezione degli adulti sono poste a carico della parte soccombente (art. 60 cpv. 2 della Legge d'in- troduzione al Codice civile svizzero [LICC; CSC 210.100] in combinato disposto all'- art. 106 cpv. 1 CPC). In procedure relative a reclami e ricorsi in materia di diritto civi- le, la tassa di giustizia è compresa tra CHF 500.00 e CHF 8'000.00 (art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause civili [OECC; CSC 320.210]). Alla luce dell- 'onere causato, si giustifica una tassa di giustizia di CHF 1'500.00. Poiché la recla- mante soccombe con la sua richiesta di revoca della curatela di rappresentanza e ha causato i costi della revoca dell'amministrazione di sostegno, revocando il suo valido assenso all'istituzione della stessa in seguito alla decisione dell'APMA Grigioni cen- trale/Moesa (cfr. consid. 3.1), la tassa di giustizia dovrebbe essere posta integral- mente a suo carico. 6.2. Giusta l'art. 63 cpv. 3 LICC, alla presenza di circostanze particolari, il tribunale può rinunciare a riscuotere spese procedurali, se la procedura non è stata avviata in modo temerario o sconsiderato. Dagli atti emerge che la reclamante non dispone dei mezzi finanziari per pagare la tassa di giustizia (cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ZK1 19 90 del 14 giugno 2019, consid. 5). La reclamante non ha altresì avviato la procedura in modo temerario o sconsiderato. Pertanto, il Tribunale canto- nale rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia per la procedura di reclamo.

E. 12

/ 12 La Prima Camera civile giudica: 1.1. Il reclamo è parzialmente accolto. L'amministrazione di sostegno è revocata. 1.2. Si richiede all'APMA Grigioni centrale/Moesa di valutare l'istituzione di misure sostitutive negli ambiti coperti dall'amministrazione di sostegno revocata. 1.3. Per il resto il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. I costi della procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, vanno a carico del Canto- ne dei Grigioni. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo in- tegrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.